



Ministero dell'istruzione

Ufficio di Gabinetto

Ai Titolari degli Uffici Scolastici
Regionali LORO SEDI
e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento
della Funzione Pubblica protocollo_dfp@mailbox.governo.it
All' A.R.A.N. protocollo@pec.aranagenzia.it
Alle Organizzazioni Sindacali
ANP anp@pec.net
FLC CGIL organizzazione@pec.flcgil.it
FSUR CISL SCUOLA cisl.scuola@pec.cisl.it
DIRIGENTISCUOLA Di.S.Conf. dirigentiscuola@pec.it
FED UILSCUOLA RUA organizzazione@pec.uilscuola.it
SNALS CONFISAL segreteria.generale@pec.snals.it

OGGETTO: Permessi sindacali – **Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca – Settore Scuola**– Periodo 1.9.2020 – 31.8.2021
- Contratto Collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, del 4.12.2017 (artt.10-11-28) e del 19.11.2019

In attuazione della normativa indicata in oggetto questa Amministrazione ha provveduto alla determinazione e successiva ripartizione del monte-ore dei permessi sindacali retribuiti per il periodo 1 settembre 2020 – 31 agosto 2021, tra le Organizzazioni Sindacali aventi titolo nel settore Scuola dell'Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca.

Nel trasmettere l'allegato prospetto contenente il numero delle ore spettanti a ciascuna organizzazione sindacale per il periodo 1.9.2020- 31.8.2021, occorre precisare quanto segue.

Permessi sindacali retribuiti

I dirigenti delle OO.SS. rappresentative, indicate nel prospetto allegato, non collocati in distacco o aspettativa sindacale, possono fruire, nel limite del monte ore a ciascuna spettante, di permessi sindacali giornalieri ed orari per:

- l'espletamento del loro mandato;
- partecipazione a trattative sindacali;
- partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.

Le organizzazioni sindacali che leggono per conoscenza comunicheranno ai Direttori Generali degli Uffici Regionali, o ai Dirigenti preposti ai predetti Uffici, i nominativi dei dirigenti sindacali titolari della predetta prerogativa sindacale. Nella richiesta di fruizione del permesso deve essere chiaramente specificato, a cura dell'associazione sindacale richiedente, oltre al periodo dell'assenza e della relativa durata, l'esatta imputazione dell'assenza medesima, specificando se trattasi di permesso per l'espletamento del mandato (art.10 CCNQ 4.12.2017) o di permesso per la partecipazione a riunioni degli organi statutari (art.13 CCNQ 4.12.2017) in quanto istituti facenti riferimento a separati contingenti diversamente determinati ed al fine di evitare contestazioni successive dovute ad errate interpretazioni.

Si precisa inoltre che qualora le OO.SS. indicate nell'allegato prospetto, avessero già usufruito dall'1.9.2020 di permessi sindacali retribuiti, nel settore Scuola dell'Area della dirigenza scolastica, il numero delle ore utilizzate dovrà essere scomputato dal contingente complessivo spettante fino al 31.8.2021.

Cumulati di permessi sindacali retribuiti

Il contratto collettivo nazionale quadro del 4.12.2017, all'art.18, comma 3, prevede che i permessi sindacali, per l'espletamento del mandato possano essere utilizzati in forma cumulata. Tale dispositivo è riferito, per il comparto scuola, al solo personale che non è tenuto ad assicurare la continuità didattica. Le modalità attuative di detta norma, la cui applicazione non dovrà comunque comportare oneri aggiuntivi, anche indiretti, sono state definite con il contratto integrativo nazionale stipulato in data 24 novembre 1999.

Permessi sindacali non retribuiti

Nel richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulle modalità e procedure previste dall'art.15 del citato Contratto del 4.12.2017, si precisa che i dirigenti delle organizzazioni sindacali indicati all'art.3, comma 1, lettere da a) ad f), hanno diritto anche a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.



Ministero dell'istruzione

Ufficio di Gabinetto

Le comunicazioni riguardanti la fruizione dei permessi sindacali da parte dei dipendenti di ciascuna organizzazione sindacale devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP come indicato dall'art.22, comma 1, del CCNQ 4.12.2017, che prevede, tra l'altro, "è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, immediatamente e comunque non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei permessi sindacali da parte dei propri dipendenti". Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP".

A tale scopo, fino a nuove eventuali indicazioni, si potranno utilizzare i consueti parametri di accesso in possesso dei referenti provinciali, già abilitati da questo Gabinetto e accreditati come "utenti semplici", a cui ogni istituzione scolastica potrà fare riferimento per le comunicazioni riguardanti il proprio personale.

Si richiama infine l'attenzione delle SS.LL. sull'art.7, punto 1 lett.f del CCNL per il personale dirigente dell'Area della dirigenza scolastica dell'8.7.2019 ove è previsto che i criteri di applicazione dei diritti sindacali sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa regionale.

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento (tel.06/58493309 -58492604 - Fax n.06/58492716 – e-mail: gabmin.relazioniisindacali@istruzione.it).

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Sabrina Capasso